



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

D.lgs. n. 24/2023



Il Documento è redatto da Sintesi Manager Associati Srl ed è di esclusiva proprietà della SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL.

Sono severamente vietate la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione del documento, in ogni sua parte e in qualsiasi forma, se non espressamente autorizzate.

Revisione n. 01	Delibera del Consiglio di Amministrazione	Data 20/12/2023
-----------------	---	-----------------

SOMMARIO

1.	Adozione o Revisione.....	3
2.	Definizioni.....	3
3.	Natura e scopo della normativa	4
4.	Finalità	5
5.	Ambito di applicazione.....	6
6.	Responsabilità e diffusione	6
7.	Principi di riferimento.....	6
8.	Soggetti coinvolti	7
9.	Oggetto della segnalazione.....	7
10.	Procedura di gestione delle segnalazioni.....	8
10.1.	Segnalazione	8
10.2.	Esame e valutazione delle segnalazioni	9
10.3.	Tutele del Segnalante e del Segnalato.....	10
10.3.1.	Tutele del Segnalante	10
10.3.2.	Tutela del Segnalato.....	11
11.	Informativa <i>Privacy</i>	11
12.	Allegati.....	12
	<i>Allegato 01</i>	13

1. Adozione o Revisione

Il presente Documento costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, viene letto, discusso e approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL in data:

05/04/2023

Francesco SORACE
Presidente del Consiglio di Amministrazione

2. Definizioni

Codice Etico e di Condotta: adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice Etico e di Condotta si propone di fissare "standard" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari (come di seguito definiti) del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini della prevenzione e della repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procacciatori, ecc.).

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D. lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari: Soci, Organo Amministrativo, Organi Sociali, Dipendenti, Organi di Controllo e/o Revisore legale, Componenti dell'Organismo di Vigilanza, Responsabili di Funzione, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL o con la SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti, promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procacciatori, ecc.).

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n.146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001,

cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente per oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e di Condotta e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Segnalazione anonima: qualora le generalità del segnalante non siano esplicitate né altrimenti individuabili.

Segnalazione aperta: qualora il segnalante sollevi apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione riservata: qualora l'identità del segnalante non sia esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e di Condotta e/o del Modello Organizzativo. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Società: il soggetto giuridico che detiene ed emette la procedura, ossia SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL;

Soggetti Segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e di Condotta e/o del Modello Organizzativo, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti Segnalati: i Destinatari del Codice Etico e di Condotta e/o del Modello Organizzativo che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e di Condotta e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali per esempio fornitori, consulenti, ecc.) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

3. Natura e scopo della normativa

In linea con le norme esistenti in altri Paesi della Comunità Europea, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La struttura della legge distingue, in maniera netta, la disciplina del settore pubblico (art.1) da quella del settore privato (art.2), ed è stata, inoltre, integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art.3).

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La legge mira a incentivare la concreta collaborazione dei lavoratori allo scopo di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di tutela e sicurezza gli eventuali illeciti di cui dovessero venire a conoscenza.

L'attività di prevenzione mira a risolvere problematiche che potrebbero diventare molto complesse e rappresentare un pericolo per la Società, con una procedura interna, adeguatamente strutturata e con la necessaria tempestività.

A tale scopo la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il Segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante;
- l'onere a carico del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, e/o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nell'ottica di poter dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del d.lgs. 231/2001, SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL metterà a disposizione dei Segnalanti una sezione del Portale Aziendale (**di futura attivazione**) attraverso cui effettuare le segnalazioni, "*Portale Whistleblowing*", idoneo a garantire, con rigide modalità tecnico-informatiche, la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni e, in alternativa a tale modalità, la possibilità di effettuare le segnalazioni è sempre garantita mediante:

- indirizzo di posta elettronica: odv.agricolaveltri@gmail.com;
- canale postale tradizionale: presso la sede legale della Società sita in Falerna (CZ) Via Quattro Stagioni, 11 - 88042, indirizzata espressamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

4. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni aperte, anonime e riservate, relative ad ipotesi

di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e di Condotta e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente procedura, inoltre, è tesa a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

5. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari (come sopra definiti) del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta.

6. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo e, dunque, è approvata dall'Organo Amministrativo di SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

- nella Intranet aziendale nella cartella "MOGC 231" (qualora implementata);
- sul sito internet della Società;
- nella bacheca aziendale.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate saranno adottate per le revisioni e le integrazioni successive alla procedura.

7. Principi di riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne, e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

La presente procedura di segnalazione rappresenta elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni, e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, nonché ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del Segnalato e del Segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN “MALAFEDE”

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuna persona.

È fatto obbligo al Segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

8. Soggetti coinvolti

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- componenti degli Organi Sociali;
- lavoratori dipendenti (di qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base di rapporti che determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- soggetti terzi aventi rapporti con la Società in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi, fornitori strategici, agenti, ecc.).

9. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 e dalla legge 146/06 oppure la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e delle regole comportamentali prescritti dal Codice Etico e di Condotta della Società e dal Codice di Condotta Antimafia, di cui si è venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello Organizzativo da parte di Funzioni aziendali nell'interesse oppure a vantaggio della Società;
- violazioni o tentativi di violazione del Codice Etico e di Condotta, del Modello Organizzativo e delle procedure aziendali;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, in particolare Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su voci correnti e, inoltre, le segnalazioni non devono riguardare lamentele di carattere personale.

Il Segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o

ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o di collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza dell'area risorse umane.

Le presenti disposizioni non si applicano, altresì, alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali nonché alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, o di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

10. Procedura di gestione delle segnalazioni

10.1. Segnalazione

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 9, ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

- indirizzo di posta elettronica: odv.agricolaveltri@gmail.com;
- canale postale tradizionale: presso la sede legale della Società sita in Falerna (CZ) Via Quattro Stagioni, 11 – 88042, indirizzata espressamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- piattaforma *Whistleblowing* (qualora sia attiva), accessibile da qualsiasi dispositivo al link dedicato e che preveda la certezza di mantenere l'anonimato.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto Segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo, contesto di riferimento), ogni informazione o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui medesimi fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati o collegabili alla segnalazione.

Sebbene la SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL, in conformità al proprio Codice Etico e di Condotta, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma palese sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano, *prima facie*, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Per le segnalazioni non effettuate attraverso la piattaforma *Whistleblowing*, è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione sull'intranet aziendale e/o sul sito della Società.

10.2. Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso provvede all'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività sia ritenuta opportuna, svolgendo direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Lo stesso può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e Funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni, esperti delle tematiche emerse.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza garantito al Segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;
- istruttoria ed accertamento: l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione;
- attività dell'Organismo di Vigilanza: lo stesso potrà ascoltare direttamente l'autore della segnalazione, qualora sia noto, o i soggetti menzionati nella medesima e ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello Organizzativo.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico e di Condotta, ovvero lo stesso abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, si procede tempestivamente e senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Organo Amministrativo e agli Organi di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, informa il Segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tramite la piattaforma *Whistleblowing* o con lo stesso mezzo attraverso cui si è ricevuta la segnalazione, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza agli obblighi di legge che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente

diffamatoria, nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare idonei provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo e la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici o cartacei, le segnalazioni ricevute.

I documenti in formato elettronico sono conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in modalità protetta e accessibili esclusivamente allo stesso, nonché ai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'Organismo di Vigilanza si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti Segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato, il cui accesso è consentito solamente all'Organismo di Vigilanza, ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.

10.3. Tutele del Segnalante e del Segnalato

10.3.1. Tutele del Segnalante

In ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, la Società assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e garantisce, inoltre, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'Organismo di Vigilanza a responsabilità.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla

rivelazione della sua identità.

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, dimensionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili.

10.3.2. Tutela del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante in "malafede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

11. Informativa Privacy

SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL, Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 rende noto che i dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati del Segnalante appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza della SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL.

Il Segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni alla SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL, mediante il proprio Organismo di Vigilanza.

Lo stesso Organismo di Vigilanza si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "malafede".

La SOCIETA' AGRICOLA VELTRI SRL ricorda, inoltre, che i dati da forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'Organismo di Vigilanza sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001.

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del GDPR 2016/679, il Segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere informazioni circa l'origine dei suoi dati nonché delle finalità e modalità del

trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

12. Allegati

Allegato 01 - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001

Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001

DATI DEL SEGNALANTE

Incarico (Ruolo) di servizio attuale: _____

Qualifica servizio attuale: _____

Codice Fiscale: _____

Cognome e Nome del segnalante: _____

E-mail: _____

Telefono: _____

Unità Organizzativa: _____

Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato: _____

Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato: _____

Unità Organizzativa: _____

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto della segnalazione	Data della segnalazione	Esito della segnalazione
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA

Società in cui si è verificato il fatto: _____

Periodo in cui si è verificato il fatto: _____

Data in cui si è verificato il fatto: _____

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: _____

Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi): _____

Eventuali soggetti privati coinvolti:

Eventuali imprese coinvolte:

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti):

Area a cui può essere riferito il fatto:

Se 'Altro', specificare:

Settore cui può essere riferito il fatto:

Se 'Altro', specificare:

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

Se 'Altro', specificare:

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



Società Agricola VELTRI s.r.l.

via delle Quattro Stagioni, 11
88042 Falerna (CZ)
P. Iva 02080840784



+39 0968 939 833



info@agricolaveltrisrl.it



Sommario

1. Adozione o revisione	3
2. Definizioni.....	3
3. Natura e scopo della normativa.....	5
4. Finalità.....	6
5. Ambito di applicazione.....	6
6. Responsabilità e diffusione	7
7. Oggetto della Segnalazione, della Divulgazione pubblica, della Denuncia	7
8. Procedura di gestione delle Segnalazioni	9
8.1. Segnalazione interna	9
8.2. Segnalazione esterna	10
8.3. Divulgazione pubblica	12
8.4. Denuncia all’ Autorità giurisdizionale	13
9. Esame e valutazione delle Segnalazioni	13
10. Tutele del Segnalante e del Segnalato	14
10.1. Tutele del Segnalante	14
10.2. Tutela del Segnalato e/o di altri soggetti coinvolti	15
11. La tutela della riservatezza.....	15

1. Adozione o revisione

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex d.lgs. 231/01, e viene letto, discusso e approvato dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ AGRICOLA VELTRI SRL (di seguito, anche solo la “Società”) e sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data:

15/12/2023

Francesco SORACE

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore

2. Definizioni

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del d.lgs. n. 23/2024, al presente documento si applicano le seguenti definizioni.

Codice Etico e di Condotta: un documento adottato, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con cui SOCIETÀ AGRICOLA VELTRI SRL enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico e di Condotta si propone di fissare *standard* etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice Etico e di Condotta medesimo (così come definiti nello stesso) devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procuratori, ecc.).

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore della Società in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Decreto: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

D.lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e successive modifiche e integrazioni.

Divulgazione pubblica: le Informazioni sulle violazioni (come di seguito definite) rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante (come di seguito definito) o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; dirigenti; quadri direttivi), con la precisazione che il presente documento si applica anche nelle seguenti ipotesi: (i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Modello Organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001.

Organismo di Vigilanza: organismo previsto ai sensi degli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del d.lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

Canale interno di segnalazione: strumento di segnalazione (informatico o analogico), in forma scritta e in forma orale, per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni (come di seguito definite).

Segnalante: la persona fisica che effettua una Segnalazione (come di seguito definita) o una Divulgazione pubblica di Informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente per oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e di Condotta e/o nel Modello Organizzativo.

Segnalazione anonima: qualora le generalità del Segnalante non siano esplicitate né altrimenti individuabili.

Segnalazione aperta: qualora il Segnalante sollevi apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, delle Informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del Decreto;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, delle Informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto;

Segnalazione riservata: qualora l'identità del Segnalante non sia esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi indicate nel Decreto.

Segnalazione in mala fede: la Segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al soggetto segnalato e/o alla Società e, pertanto, segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale *ex art. 5 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 231/2001*.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in: *i) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta; ii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; iii) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (articolo 325 TFUE); iv) atti e omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di: (a) concorrenza; (b) aiuti di Stato; (c) imposte sulle società; (d) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti 3, 4 e 5 (articolo 26, par. 2 TFUE).*

3. Natura e scopo della normativa

In linea con le norme esistenti in altri Paesi della Comunità Europea, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

Successivamente, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, è stato emanato il **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In particolare, la nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro lato, è uno strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

L'attività di prevenzione mira a risolvere problematiche che potrebbero diventare molto complesse e rappresentare un pericolo per la Società, con una procedura interna, adeguatamente strutturata e con la necessaria tempestività.

Pertanto, la Società - viste altresì le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, approvate con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 - ha messo a disposizione dei Segnalanti un canale interno di segnalazione che possa garantire la necessaria riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione delle Segnalazioni.

È possibile effettuare la segnalazione all'indirizzo e attraverso linee telefoniche e/o sistemi di messaggistica vocale, come di seguito indicati: [*]

4. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di Segnalazioni aperte, anonime e riservate, interne od esterne, relative ad ipotesi di condotte illecite indicate all'articolo 7 della presente procedura e/o rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e di Condotta e/o alle Violazioni (come sopra definite) e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

La presente procedura, inoltre, è tesa a:

- (i) garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della Violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di Segnalazioni effettuate in male fede;
- (ii) tutelare adeguatamente il Segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla Segnalazione;
- (iii) assicurare per la Segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

5. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai:

- (i) soci/azionisti;
- (ii) lavoratori subordinati;
- (iii) lavoratori autonomi;
- (iv) liberi professionisti e consulenti;
- (v) volontari, tirocinanti (retribuiti o meno);
- (vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza, ad esempio i componenti dell'Organismo di Vigilanza, con la precisazione che la tutela si applica non solo se la Segnalazione, la Denuncia o la Divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Pertanto, la tutela si estende:

- (i) quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le Informazioni sulle violazioni sono state

- acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
- (ii) durante il periodo di prova;
 - (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4 del Decreto).

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti, anche a soggetti **diversi da chi segnala, Denuncia o effettua Divulgazioni pubbliche**, ossia a:

- (i) facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- (ii) persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- (iii) colleghi di lavoro del Segnalante, denunciante o di chi effettua una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- (iv) enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante, denunciante o di chi effettua una Divulgazione pubblica;
- (v) enti presso i quali il Segnalante, denunciante o chi effettua una Divulgazione pubblica lavorano;
- (vi) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una Divulgazione pubblica.

6. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo e, dunque, è approvata dall'organo amministrativo di SOCIETÀ AGRICOLA VELTRI SRL che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

- (i) sul sito-*web* della Società;
- (ii) nella bacheca aziendale.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate saranno adottate per le revisioni e le integrazioni successive della procedura.

Inoltre, al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle Segnalazioni, la Società effettuerà - attraverso il coinvolgimento di professionisti *ad hoc* - un'attività di formazione e informazione ai soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa la natura e i presupposti del Decreto nonché le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di Segnalazione.

7. Oggetto della Segnalazione, della Divulgazione pubblica, della Denuncia

Sono oggetto di Segnalazione, Divulgazione pubblica o Denuncia le Informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Le informazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Le Segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- (ii) violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e del Codice Etico e di Condotta;
- (iii) violazioni del diritto dell'Unione Europea (illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea - art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali - violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale).

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su motivi personali e specifici. Non sono sufficienti i meri sospetti e le voci di corridoio. In mancanza del rispetto di tali condizioni, alcuna tutela potrà essere garantita, né nei confronti del Segnalante né nei confronti di soggetti diversi dal Segnalante.

Non possono essere oggetto di Segnalazione, Divulgazione pubblica o Denuncia:

- (i) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- (ii) le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- (iii) le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni nella Società nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- (ii) la descrizione del fatto;
- (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- (iv) un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione, Divulgazione e Denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Si precisa altresì l'utilità di allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Alla luce di queste indicazioni, la Segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- (i) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- (ii) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- (iii) esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- (iv) produzione di sola documentazione senza la Segnalazione vera e propria di Violazioni.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione, il gestore della Segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

8. Procedura di gestione delle Segnalazioni

8.1. Segnalazione interna

Sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, SOCIETÀ AGRICOLA VELTRI SRL ha attivato un proprio canale interno di Segnalazione, che possa garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di Segnalazione è affidata ad un soggetto autonomo e specificamente formato, ossia alla dott.ssa Rosa Maria Paola Messina.

Il Segnalante potrà trasmettere l'oggetto della segnalazione a mezzo raccomandata *a/r* al seguente indirizzo: Via mazzini n 13, Villa san Giovanni (RC)

In tal caso, la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: nella prima busta dovranno essere inseriti i dati identificativi del Segnalante, unitamente ad un documento di identità; nella seconda busta, l'oggetto della Segnalazione; entrambe le buste, poi, dovranno essere inserite in una terza busta, riportante all'esterno la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione".

Le Segnalazioni sono effettuate in forma scritta, attraverso il ricorso a lettere raccomandate, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche e/o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore della Segnalazione fissato entro un termine ragionevole dalla suddetta richiesta.

È raccomandabile indicare nell'oggetto della Segnalazione che si tratta di Segnalazione ai sensi del

Decreto per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele per il *Whistleblower*.

Nell'ambito della gestione del canale di Segnalazione interna, il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di Segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- (i) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- (ii) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- (iii) garantisce un diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- (iv) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

La Segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il gestore della Segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria, viene fornito un riscontro alla Segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Il Segnalante sarà informato dell'esito della Segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Sebbene la Società, in conformità al proprio Codice Etico e di Condotta, ritenga preferibili le Segnalazioni trasmesse in forma palese sono, tuttavia, ammesse anche Segnalazione anonime, come sopra descritto.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle Segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della Segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

Al termine di tale attività in ogni caso l'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare i vertici dell'ente o le funzioni competenti, affinché possano adottare i conseguenti provvedimenti (ad esempio, di natura sanzionatoria o disciplinare).

8.2. Segnalazione esterna

La persona Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione,

ricorre una delle seguenti condizioni:

- (i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
- (ii) la persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- (iii) la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- (iv) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A tal fine, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di Segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La medesima riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle Segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate:

- (i) in forma scritta tramite la piattaforma informatica; oppure
- (ii) in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale; ovvero
- (iii) su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La piattaforma informatica consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo della Segnalazione. Per la trasmissione all'ANAC delle segnalazioni esterne effettuate in forma scritta il Segnalante dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità, compilando il modulo all'uopo predisposto.

Cliccando sul seguente *link* il Segnalante può accedere al Regolamento per la gestione delle Segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio ANAC - del n. 301 - 12.7.2023: <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il Segnalante inserisce nella sezione "identità" le informazioni che lo identificano e le informazioni in suo possesso per identificare eventuali altri soggetti citati nella Segnalazione.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti

riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto Segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo, contesto di riferimento), ogni informazione o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- (ii) generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- (iii) generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui medesimi fatti oggetto di Segnalazione;
- (iv) eventuali interessi privati collegati o collegabili alla Segnalazione.

Una volta trasmessa la Segnalazione, il Segnalante riceverà un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*), generato in modo casuale e automatico, che gli permetterà di accedere alla propria Segnalazione, di mantenere il contatto con ANAC relativamente alla Segnalazione, di conoscerne gli esiti e fornire specificazioni o ulteriori documentazione.

Eventuali Segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano, *prima facie*, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC le organizzazioni sindacali rappresentative della Società. Resta fermo per queste ultime la possibilità di comunicare ad ANAC le ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una Segnalazione, Denuncia o Divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno al Segnalante, denunciante o che ha effettuato una Divulgazione pubblica.

8.3. Divulgazione pubblica

La Divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- (i) ad una Segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione), ha fatto seguito una Segnalazione esterna all'ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della

Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

- (ii) la persona ha già effettuato direttamente una Segnalazione esterna all'ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- (iii) la persona effettua direttamente una Divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- (iv) la persona effettua direttamente una Divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8.4. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

I soggetti tutelati potranno rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

9. Esame e valutazione delle Segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle Segnalazioni è la dott.ssa Rosa Maria Paola Messina.

Lo stesso provvede all'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività sia ritenuta opportuna.

Il Gestore delle Segnalazioni svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione.

Lo stesso può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e Funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni, esperti delle tematiche emerse.

In ogni caso, durante tutta la gestione della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza garantito al Segnalante.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di Violazioni (ivi comprese violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico e di Condotta), ovvero lo stesso abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, si procede tempestivamente e senza indugio alla comunicazione della Segnalazione e delle proprie valutazioni all'organo amministrativo e agli organi di controllo (qualora nominati).

Il Gestore delle Segnalazioni, inoltre, informa il Segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento con lo stesso mezzo attraverso cui si è ricevuta la Segnalazione, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza agli obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, nonché la Segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare idonei provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo e la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le Segnalazioni ricevute.

I documenti in formato elettronico sono conservati a cura del Gestore delle Segnalazioni in modalità protetta e accessibili esclusivamente allo stesso, nonché ai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di Segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Gestore delle Segnalazioni si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti Segnalati.

10. Tutele del Segnalante e del Segnalato

10.1. Tutele del Segnalante

In ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la Segnalazione degli illeciti, SOCIETÀ AGRICOLA VELTRI SRL assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e garantisce, inoltre, che la Segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare:

- (i) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- (ii) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- (iii) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

In particolare, la gestione della Segnalazione è informatizzata e si ricorre a strumenti di crittografia; la Segnalazione e la documentazione allegata sono sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990 e accesso civico generalizzato *ex art. 5* del d. lgs. n. 33/2013; e sono rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali (a prescindere dalla modalità con cui avviene la Segnalazione e anche laddove la Segnalazione pervenga a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la Segnalazione va trasmessa senza ritardo).

Affinché possa essere rivelata l'identità del Segnalante, oltre al consenso espresso dallo stesso, si richiede una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- (i) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- (ii) nei procedimenti instaurati in seguito a Segnalazioni interne o esterne laddove la rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Con riferimento alla Divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui il Segnalante abbia intenzionalmente rivelato la propria identità mediante piattaforme (ad es. *web* o *social media*) o laddove lo stesso sia rivolta ad un giornalista. In tal caso, resteranno ferme le norme sul segreto professionali dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la Divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzi uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social*) tali divulgazioni saranno equiparabili alle Segnalazioni anonime. Tali Segnalazioni verranno comunque estrapolate / registrate / catalogate e conservate dalla Società che ne viene conoscenza e dall'ANAC.

10.2. Tutela del Segnalato e/o di altri soggetti coinvolti

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della *privacy* del Segnalante anche per il presunto responsabile della Violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Inoltre, la Società tutela la riservatezza del facilitatore che assiste il Segnalante e, pertanto, dei soggetti differenti dal Segnalato ma menzionati nella Segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

La suddetta riservatezza è garantita anche laddove la Segnalazione sia effettuata in forma orale tramite linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato, entro un termine ragionevole.

Sono rispettati, pertanto, i principi in materia di protezione dei dati personali a prescindere dalla modalità con cui avviene la Segnalazione e anche laddove la Segnalazione pervenga a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa (a cui la Segnalazione va trasmessa senza ritardo).

11. La tutela della riservatezza

SOCIETÀ AGRICOLA VELTRI SRL, in qualità di titolare del trattamento, i responsabili del trattamento

e le persone autorizzate a trattare i dati personali rispettano i seguenti principi fondamentali:

- (i) i dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
- (ii) i dati vengono raccolti solo al fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («**limitazione della finalità**»);
- (iii) si garantisce che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»). A tal riguardo, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio;
- (iv) si assicura che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; sono state adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica Segnalazione, Divulgazione pubblica o Denuncia che viene gestita («**esattezza**»);
- (v) i dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione («**limitazione della conservazione**»).
- (vi) il trattamento è effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»);
- (vii) il modello di gestione delle Segnalazioni è definito in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure fanno in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti;
- (viii) nella fase di progettazione del canale di Segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
- (ix) viene resa *ex ante* ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla Segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto;
- (x) si assicura l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle Segnalazioni;
- (xi) è garantito il divieto di tracciamento dei canali di Segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di Segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, è garantita la non tracciabilità - sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali;
- (xii) si garantisce, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla Segnalazione.



Società Agricola VELTRI s.r.l.

via delle Quattro Stagioni, 11
88042 Falerna (CZ)
P. Iva 02080840784



+39 0968 939 833



info@agricolaveltrisrl.it

